



Assemblea Territoriale d'Ambito dell'A.T.O. 3 MACERATA
per la gestione del servizio rifiuti

Delibera Assemblea n. 13/2023

COPIA
del 03.08.2023

OGGETTO: Approvazione della “Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti ad ATA 3 Macerata” - Adempimenti ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

L'anno **2023** (duemila ventitré) addì **tre** del mese di **agosto**, alle ore 15.30 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, nella Sala del Consiglio della Provincia di Macerata sita in Macerata, Corso della Repubblica 28, si è validamente riunita l'Assemblea Territoriale di Ambito dell'ATO n. 3 Macerata (ATA 3) convocata con apposito avviso prot. n. 476 del 25.07.2023 al fine di trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno della presente seduta. Intervengono:

N.	Ente	Quota	Presenti	% Presenza	Rappresentante	
1	Apiro	0,81%	-			
2	Appignano	1,16%	p	1,16%	Sindaco	Mariano Calamita
3	Belforte del Chienti	0,53%	-			
4	Bolognola	0,13%	-			
5	Caldarola	0,57%	-			
6	Camerino	2,23%	-			
7	Camporotondo di Fiastone	0,18%	-			
8	Castelraimondo	1,37%	p	1,37%	Delegata	Elisabetta Torregiani
9	Castelsantangelo sul Nera	0,33%	-			
10	Cessapalombo	0,24%	-			
11	Cingoli	3,22%	p	3,22%	Sindaco	Michele Vittori
12	Civitanova Marche	10,44%	-			
13	Colmurano	0,37%	-			
14	Corridonia	4,14%	-			
15	Esanatoglia	0,72%	-			
16	Fiastra	0,48%	-			
17	Fiuminata	0,66%	-			
18	Gagliole	0,25%	p	0,25%	Sindaco	Sandro Botticelli
19	Gualdo	0,30%	-			
20	Loreto	3,27%	-			
21	Loro Piceno	0,75%	-			
22	Macerata	11,07%	p	11,07%	Delegata	Oriana Piccioni
23	Matelica	2,89%	p	2,89%	Sindaco	Massimo Baldini
24	Mogliano	1,32%	p	1,32%	Delegato	Flavio Zura
25	Montecassiano	1,95%	p	1,95%	Vice Sindaco	Katia Acciarresi
26	Monte Cavallo	0,18%	-			
27	Montecosaro	1,85%	p	1,85%	Sindaco	Reano Malaisi
28	Montefano	1,03%	p	1,03%	Sindaco	Angela Barbieri
29	Montelupone	1,05%	-			
30	Monte San Giusto	2,13%	p	2,13%	Sindaco	Andrea Gentili
31	Monte San Martino	0,27%	-			
32	Morrovalle	2,78%	-			
33	Muccia	0,33%	-			
34	Penna San Giovanni	0,40%	-			
35	Petriolo	0,56%	-			
36	Pieve Torina	0,65%	-			

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

37	Pioraco	0,39%	-			
38	Poggio San Vicino	0,12%	-			
39	Pollenza	1,82%	p	1,82%	Vice Sindaco	Andrea Primucci
40	Porto Recanati	3,00%	p	3,00%	Sindaco	Andrea Michelini
41	Potenza Picena	4,22%	p	4,22%	Delegato	Marco Mazzoni
42	Recanati	5,84%	p	5,84%	Sindaco	Antonio Bravi
43	Ripe San Ginesio	0,26%	-			
44	San Ginesio	1,21%	-			
45	San Severino Marche	4,02%	p	4,02%	Sindaco	Rosa Piermattei
46	Sant'Angelo in Pontano	0,48%	p	0,48%	Sindaco	Vanda Broglia
47	Sarnano	1,09%	-			
48	Sefro	0,26%	-			
49	Serrapetrona	0,39%	-			
50	Serravalle di Chienti	0,62%	-			
51	Tolentino	5,54%	p	5,54%	Sindaco	Mauro Scavi
52	Treia	2,82%	p	2,82%	Vice Sindaco	David Buschittari
53	Urbisaglia	0,77%	-			
54	Ussita	0,31%	-			
55	Valfornace	0,56%	-			
56	Visso	0,66%	-			
57	Provincia di Macerata	5,00%	p	5,00%	Presidente	Sandro Parcaroli
Totali		100,00%		61,00%		

N. Enti presenti =	20	su	57
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Assiste il Direttore dell'A.A.t.o. 3 idrico, Dott. Massimo Principi.

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 61,00% delle quote di partecipazione all'Assemblea e dichiarata pertanto la presenza dei quorum costitutivo e deliberativo per la validità della seduta in seconda convocazione, il Presidente P.I. Sandro Parcaroli, introduce il punto all'ordine del giorno e invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

Vista la proposta riportata di seguito, predisposta dal Dirigente dell'Ente, dalla quale si rileva la necessità di approvare il documento in oggetto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di proporre all'Assemblea di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa dal Dirigente dell'Ente;

IL PRESIDENTE

Dispone di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento recante "*Norme di organizzazione e funzionamento dell'Ente ai sensi dell'art. 7 della Convenzione istitutiva (Statuto)*", la seguente proposta di deliberazione redatta dal Direttore e corredata dal parere di regolarità tecnica e amministrativa.

Macerata, 3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
F.to P.I. Sandro Parcaroli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione della “Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti ad ATA 3 Macerata” - Adempimenti ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
--

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Macerata è stata istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” ed è costituita dall'associazione della Provincia di Macerata, dei Comuni in essa ricadenti e del Comune di Loreto quale Convenzione obbligatoria ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, compresa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificata dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 quale “Amministrazione Locale”;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione e sottoscrizione da parte dei Comuni della provincia di Macerata e della Provincia stessa della “Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Macerata”, l'ATA 3 si è formalmente insediata in data 5 aprile 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva dell'Ente, l'ATA 3 è Ente di diritto pubblico al quale “*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del D.lgs. 267/2000*”;

Vista la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 mediante delega di funzioni da parte dell'ATA 3 a favore dell'A.A.t.o. 3”, approvata con decreto del Presidente n. 10 del 07.04.2022;

Considerato quindi che a seguito della sottoscrizione di detta Convenzione, le attività di gestione amministrativa dell'ATA sono svolte in nome e per conto della stessa dalla struttura operativa dell'A.A.t.o. 3, per la fase di avvio delle attività e, fra l'altro, per la gestione dei complessi meccanismi regolatori posti in atto da ARERA negli ultimi anni;

Considerato inoltre che, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e delle procedure per il funzionamento dell'Ente, si debba garantire il regolare funzionamento dello stesso, ciò quale presupposto necessario alla regolare gestione del servizio rifiuti dell'ATO 3 Macerata;

Visti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”;
- il Decreto Legislativo n. 286/1999, art. 11, “*Qualità dei servizi pubblici*”;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 che all'art. 200 e segg. prevede l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito;
- la Legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), art. 2, comma 461 che recita: “*Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi”...*”;
- il D.P.R. n. 168/2010, art. 11, che riporta: “*I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la*

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta”;

- il D.L. n. 1/2012 che all'art. 8 (Contenuto delle carte di servizio) prevede che:
 - *“1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.*
 - *2. ((Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni,)) Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.”*
- la L.R. Marche 8 luglio 2021, n. 15 *“Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”;*

Visti inoltre:

- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 con cui sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito ARERA o Autorità) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con cui l'Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito TQRIF), in cui si stabilisce fra l'altro che:
 - l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) è *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”* (art. 1);
 - l'ETC *“determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore”* del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono per tutto il periodo di regolazione (art. 3.1);
 - l'ETC *“approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza”* (art. 5.1);
 - la gestione è *“l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva) (art. 1)”;*
 - *“La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, (...) deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente”* (art. 5.2);

Constatata quindi l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'ETC in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Considerato quindi che:

- l'ATA 3, essendo l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 3 Macerata, assume il ruolo di Ente Territorialmente Competente ai sensi di quanto stabilito dal TQRIF di ARERA;

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

- i Comuni ricadenti nell'ATO 3 Macerata costituiscono le gestioni di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal TQRIF di ARERA;
- l'ATA 3 si occupa della programmazione, del coordinamento e del controllo dei servizi di igiene urbana per i Comuni che la costituiscono, nonché dell'affidamento e dell'esecuzione dei servizi a gestori individuati con specifiche procedure;
- spetta all'ATA 3 determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, e approvare per ogni singola gestione un'unica Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato inoltre che questo ETC ha provveduto con determinazione dirigenziale n. 32 del 28.03.2022 a inquadrare tutti i gestori del servizio di gestione rifiuti dell'ATO 3 Macerata (Cosmari e Comuni) all'interno dello Schema I (Livello qualitativo minimo) senza individuare obblighi di servizio e standard migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli minimi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 del TQRIF, sono tenuti al rispetto delle disposizioni ivi contenute tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, individuando in capo ai seguenti soggetti i relativi ambiti di applicazione:

1. Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (i soli Comuni):
 - a. gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio,
 - b. gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati,
 - c. punti di contatto con l'utente,
 - d. modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
2. Gestore della raccolta e trasporto e gestore dello spazzamento e del lavaggio strade (Cosmari S.r.l. e alcuni Comuni, ognuno per le attività di propria competenza):
 - a. ritiro dei rifiuti su chiamata,
 - b. disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare,
 - c. continuità e regolarità del servizio,
 - d. sicurezza del servizio;

Rilevato inoltre che, ai sensi del TQRIF ARERA, possono essere introdotte da parte dell'ETC alcune deroghe applicative in ragione dei contesti gestionali in cui è svolto il servizio. Nel merito sono richiamati i seguenti articoli del TQRIF:

- art 2.4 *“In deroga [...] l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai **punti di contatto con l'utente** di cui al Titolo IV e alla **gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni** di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;*
- art. 29.1 *“Il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'Articolo 2.3, garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi”;*
- art 29.2 *“Al fine di contenere l'incremento della tariffa pagata dagli utenti per la fruizione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni di cui al precedente comma 29.1 si applicano ad un numero minimo di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti”;*
- art. 29.4 *“In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l'Ente*

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

*territorialmente competente, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere: a) un **numero minimo di ritiri annuali inferiori** a quanto stabilito dal comma 29.2; b) un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale”;*

- art 49.3 “L'Ente territorialmente competente, in relazione ai servizi oggetto del Contratto di servizio, può escludere dal **servizio di pronto intervento** del gestore alcune delle casistiche di cui al precedente comma 49.2, ovvero può individuare per ciascuna di tali casistiche il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo”;

Dato atto che la gestione dei punti di contatto con gli utenti e la gestione di reclami e richieste scritte di informazioni relative ai servizi di raccolta e spazzamento (laddove effettuato) rientrano tra le attività già svolte dal gestore dei servizi Cosmari che ha manifestato la propria disponibilità nel mantenere la gestione di tali attività anche alla luce di quanto previsto dal TQRIF;

Rilevato che il servizio di ritiro su chiamata degli ingombranti non risulta attivo nei Comuni di Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Muccia, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace, Visso e pertanto per questi Comuni si rende opportuno, al fine di contenere l'impatto tariffario, ridurre il numero minimo di interventi da garantire agli utenti, in ottica di un'applicazione graduale dei profili regolatori;

Dato inoltre atto che le attività di rimozione dei rifiuti stradali in seguito ai incidenti non rientrano tra le attività oggetto di affidamento al Gestore Cosmari e che pertanto lo stesso può essere escluso dalla gestione del servizio di pronto intervento di cui all'art. 49 del TQRIF;

Considerato che l'ATA ha elaborato i seguenti schemi di Carta della Qualità dei Servizi coerenti con quanto previsto dal TQRIF:

- per la parte di servizio svolta da Cosmari, schema assunto come documento di riferimento per tutti gli ambiti tariffari fermo restando le peculiarità riferite ai singoli Comuni;
- per la parte di servizio svolta dai singoli Comuni, che gli stessi Comuni hanno provveduto a compilare, completare e trasmettere secondo le tempistiche riportate nella tabella di cui all'**Allegato A**;

Viste infine le 56 Carte della Qualità dei Servizi riferite ai singoli ambiti tariffari presenti nell'ATO 3 Macerata come derivate dagli schemi di cui sopra e contenute negli **Allegati B (da 1 a 56)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che con quest'ultimo si intendono approvare;

Ritenuto pertanto che, anche sulla base delle informazioni ricevute da Cosmari, risulti opportuno:

- ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF identificare il gestore Cosmari come soggetto responsabile ai fini della regolazione ARERA, dei punti di contatto e della gestione dei reclami relativamente alle attività di competenza, ovvero per i servizi di raccolta e spazzamento laddove erogati;
- ai sensi di quanto previsto all'art. 29.4 del TQRIF prevedere che, in considerazione della disponibilità dei Centri di Raccolta presenti nel territorio e dell'esigenza di contenere l'impatto tariffario, sia garantito un livello minimo di ritiri gratuiti su chiamata a domicilio degli ingombranti pari a 2 volte all'anno fino al termine del primo periodo regolatorio (2023-2025) limitatamente ai Comuni in cui tale servizio è stato introdotto a seguito dell'applicazione del TQRIF e nello specifico: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Muccia, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace e Visso;
- ai sensi dell'art. 49.3 del TQRIF escludere il gestore Cosmari dal servizio di pronto intervento relativamente alla rimozione dei rifiuti da incidenti stradali;

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

Ritenuto inoltre opportuno approvare, ai sensi dell'art. 5 del TQRIF, la "Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti ad ATA 3 Macerata", composta per ciascun Comune dalla Carta della Qualità predisposta dal gestore Cosmari e dalla Carta della qualità predisposta dall'amministrazione comunale (**Allegati B da 1 a 56**);

Ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 58.2 del TQRIF, i gestori delle attività afferenti al servizio integrato di igiene urbana devono annualmente trasmettere all'ATA 3 Macerata una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui allo Schema regolatorio I (Livello qualitativo minimo) e delle previsioni contenute nella "Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti ad ATA 3 Macerata", obblighi e previsioni che saranno oggetto di verifica da parte dell'ATA 3, in qualità di Ente Territorialmente Competente;

Visti:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i.;
- il Regolamento recante "Norme di organizzazione e funzionamento dell'Ente ai sensi dell'art. 7 della Convenzione istitutiva";
- la deliberazione ARERA n. 15/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità a firma dei responsabili dell'A.A.t.o. 3 in forza della Convenzione citata avente ad oggetto la delega di funzioni da parte dell'ATA a favore dell'A.A.t.o. 3:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Dott. Massimo Principi _____ F.to _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La presente proposta non necessita espressione del parere di cui all'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 in quanto non produce riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dott.ssa Chiara Marsili _____ F.to _____

Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, che la presente deliberazione debba essere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, il Dirigente

- vista la normativa vigente,
- per le motivazioni esposte,
- considerate le finalità istituzionali dell'Ente,
-

PROPONE

- 1) di considerare la narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di identificare il gestore Cosmari come il soggetto responsabile, ai fini dell'applicazione dei profili di regolazione previsti dal TQRIF, per la gestione dei punti di contatto, dei reclami e delle richieste di informazioni relativi ai servizi di diretta competenza (raccolta e spazzamento, ove attivato);
- 3) di prevedere che, ai sensi di quanto previsto all'art. 29.4 del TQRIF, in considerazione della disponibilità dei Centri di Raccolta presenti nel territorio e dell'esigenza di contenere l'impatto tariffario, sia garantito un livello minimo di ritiri gratuiti su chiamata a domicilio degli ingombranti pari a 2 volte all'anno fino al termine del primo periodo regolatorio (2023-2025) limitatamente ai Comuni in cui tale servizio è stato introdotto a seguito dell'applicazione del TQRIF e nello specifico: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Muccia, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace e Visso;
- 4) di escludere, ai sensi dell'art. 49.3 del TQRIF, il gestore Cosmari dal servizio di pronto intervento relativamente alla rimozione dei rifiuti da incidenti stradali;
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione 15/2022/R/rif (TQRIF), la "Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti ad ATA 3 Macerata", composta per ciascun Comune dalla Carta della Qualità predisposta dal gestore Cosmari e dalla Carta della qualità predisposta dalle rispettive amministrazioni comunali (**Allegati B da 1 a 56**, tutti insieme parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- 6) di stabilire che, ai sensi dell'art. 58.2 del TQRIF, i gestori delle attività afferenti al servizio integrato di igiene urbana devono annualmente trasmettere all'ATA 3 Macerata una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui allo Schema regolatorio I (Livello qualitativo minimo) e delle previsioni contenute nella "Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti ad ATA 3 Macerata", obblighi e previsioni che saranno oggetto di verifica da parte dell'ATA 3, in qualità di Ente Territorialmente Competente;
- 7) di trasmettere il presente atto ai gestori interessati, anche per gli adempimenti di loro competenza;
- 8) di trasmettere il presente atto ad ARERA;
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Macerata, 3 agosto 2023

IL DIRIGENTE DELL'ATA 3

F.to Dott. Massimo Principi

Allegati:

- A. Tabella con gli estremi di trasmissione delle Carte definitive da parte delle singole Amministrazioni comunali;*
- B. Carta della Qualità predisposta dal gestore Cosmari e dalle singole Amministrazioni comunali (da B1 a B56).*

L'ASSEMBLEA

Vista la proposta di cui sopra;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende qui di seguito integralmente trascritta;

Uditi gli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

Visto che la proposta riporta i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la Convenzione istitutiva dell'Ente e il D.lgs. 267/2000;

Visto il "Regolamento recante norme di organizzazione e funzionamento dell'Ente ai sensi dell'art. 7 della Convenzione istitutiva (Statuto)", approvato con delibera assembleare n. 4 del 01.06.2022;

Tenuto conto che il quorum deliberativo sull'oggetto risulta essere la maggioranza delle quote di partecipazione all'Assemblea presenti e votanti (art. 20, comma 5, dello Statuto dell'Ente);

Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, il cui dettaglio è allegato al presente atto:

Presenti: 61,00% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuiti: 0,00% su 100 di quote di partecipazione,
Votanti: 61,00% su 100 di quote di partecipazione, di cui:
FAVOREVOLI: 61,00% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI: 0,00% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 61,00% di quote di partecipazione

DELIBERA

- 1) di considerare la narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di identificare il gestore Cosmari come il soggetto responsabile, ai fini dell'applicazione dei profili di regolazione previsti dal TQRIF, per la gestione dei punti di contatto, dei reclami e delle richieste di informazioni relativi ai servizi di diretta competenza (raccolta e spazzamento, ove attivato);
- 3) di prevedere che, ai sensi di quanto previsto all'art. 29.4 del TQRIF, in considerazione della disponibilità dei Centri di Raccolta presenti nel territorio e dell'esigenza di contenere l'impatto tariffario, sia garantito un livello minimo di ritiri gratuiti su chiamata a domicilio degli ingombranti pari a 2 volte all'anno fino al termine del primo periodo regolatorio (2023-2025) limitatamente ai Comuni in cui tale servizio è stato introdotto a seguito dell'applicazione del TQRIF e nello specifico: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Muccia, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace e Visso;
- 4) di escludere, ai sensi dell'art. 49.3 del TQRIF, il gestore Cosmari dal servizio di pronto intervento relativamente alla rimozione dei rifiuti da incidenti stradali;
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione 15/2022/R/rif (TQRIF), la "Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

ad ATA 3 Macerata”, composta per ciascun Comune dalla Carta della Qualità predisposta dal gestore Cosmari e dalla Carta della qualità predisposta dalle rispettive amministrazioni comunali (**Allegati B da 1 a 56**, tutti insieme parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

- 6) di stabilire che, ai sensi dell’art. 58.2 del TQRIF, i gestori delle attività afferenti al servizio integrato di igiene urbana devono annualmente trasmettere all’ATA 3 Macerata una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui allo Schema regolatorio I (Livello qualitativo minimo) e delle previsioni contenute nella “Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per la gestione dei Comuni appartenenti ad ATA 3 Macerata”, obblighi e previsioni che saranno oggetto di verifica da parte dell’ATA 3, in qualità di Ente Territorialmente Competente;
- 7) di trasmettere il presente atto ai gestori interessati, anche per gli adempimenti di loro competenza;
- 8) di trasmettere il presente atto ad ARERA.

DELIBERA INOLTRE

Con la seguente separata votazione:

Presenti: 61,00% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuiti: 0,00% su 100 di quote di partecipazione,
Votanti: 61,00% su 100 di quote di partecipazione, di cui:
FAVOREVOLI: 61,00% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI: 0,00% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 61,00% di quote di partecipazione, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Segretario di seduta

_____ F.to _____

_____ F.to _____

**Assemblea Territoriale di Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Macerata**

La presente deliberazione è esecutiva il _____

- per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, _____

Il Segretario di seduta

Dott. Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente (link: <https://www.ata3macerata.it/albo-pretorio/>) ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _____ al _____.

Macerata, _____

Il Segretario di seduta

Dott. Massimo Principi

COMUNE	Data di trasmissione
Apiro	23/12/2022
Appignano	22/12/2022
Belforte del Chienti	20/12/2022
Bolognola	19/01/2023
Caldarola	23/12/2022
Camerino	13/01/2023
Camporotondo di Fiastrone	21/12/2022
Castelraimondo	22/12/2022
Castelsantangelo sul Nera	20/12/2022
Cessapalombo	24/01/2023
Cingoli	26/01/2023
Civitanova Marche	21/12/2022
Colmurano	30/12/2022
Corridonia	20/12/2022
Esanatoglia	21/12/2022
Fiastra	24/01/2023
Fiuminata	20/12/2022
Gagliole	23/12/2022
Gualdo	29/12/2022
Loreto	19/01/2023
Loro Piceno	10/01/2023
MACERATA	12/01/2023
Matelica	10/01/2023
Mogliano	12/01/2023
Monte Cavallo	20/12/2022
Monte San Giusto	22/12/2022
Monte San Martino	20/12/2022
Montecassiano	20/12/2022
Montecosaro	26/01/2023
Montefano	02/03/2023
Montelupone	20/12/2022
Morrovalle	21/12/2022
Muccia	30/12/2022
Penna San Giovanni	24/01/2023
Petriolo	23/12/2022
Pieve Torina	22/12/2022
Pioraco	22/12/2022
Poggio San Vicino	30/12/2022
Pollenza	09/01/2023
Porto Recanati	08/03/2023
Potenza Picena	16/05/2023
Recanati	10/03/2023
Ripe San Ginesio	10/01/2023

San Ginesio	20/01/2023
San Severino Marche	14/04/2023
Sant'Angelo in Pontano	09/01/2023
Sarnano	13/01/2023
Sefro	22/12/2022
Serrapetrona	12/01/2023
Serravalle di Chienti	12/01/2023
Tolentino	20/12/2022
Treia	20/12/2022
Urbisaglia	23/12/2022
Ussita	23/12/2022
Valfornace	22/12/2022
Visso	20/12/2022